

OGGETTO: Rettifica errore materiale Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto: *“Casa di Cura San Luca S.r.l. (C.F. 02245480583) in fallimento in esercizio provvisorio RF 391/2014 – Ufficio curatela Dott. Roberto Falcone e Avv. Giuseppina Ivone, con sede legale ed operativa in Roma, via Teano 8/a. Conferma autorizzazione all’esercizio, rilascio dell’accreditamento istituzionale e contestuale voltura – variazione del Direttore Sanitario”*.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 con la quale l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *“Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell’Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell’art.1, comma 180, della Legge 311/2004”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto *“Presenza d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro”*;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il nuovo Patto per la Salute sancito dalla Conferenza Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 dicembre 2009 e, in particolare, l’art. 13, comma 14;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0087 del 18.12.2009 avente ad oggetto *“Approvazione Piano Sanitario Regionale (PSR) 2010 – 2012”*;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto *“Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. 4/2003”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. 74/2010 avente ad oggetto *“Rete dell’assistenza cardiologica e cardiocirurgica”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0080 del 30 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, avente ad oggetto *“Riorganizzazione della rete ospedaliera regionale.”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0082 del 30 settembre 2010 avente ad oggetto: *“Chiarimenti, integrazioni e modifiche al Piano Sanitario Regionale 2010 – 2012 di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 87/2009”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010 concernente l’approvazione dei requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, con il quale è stato avviato, tra l’altro, il procedimento di accreditamento definitivo;
- l’art. 2, commi dal 13 al 17, della Legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9;

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0113 del 31.12.2010 che approva i Programmi Operativi 2011-2012;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto "*Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3*", e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta U0007 del 3 febbraio 2011 con il quale sono stati indicati i termini e le modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011 che modifica e integra il Decreto del Commissario ad Acta U0090/2010;
- la legge regionale 22 aprile 2011, n. 6 e, in particolare, l'art. 1, comma 12;
- la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 e, in particolare, l'art.1, commi da 123 a 125;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 con il quale sono state previste le procedure per l'accREDITAMENTO definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private e per la verifica dei requisiti;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto "*Casa di Cura San Luca S.r.l. (C.F. 02245480583) in fallimento in esercizio provvisorio RF 391/2014 – Ufficio curatela Dott. Roberto Falcone e Avv. Giuseppina Ivone, con sede legale ed operativa in Roma, via Teano 8/a. Conferma autorizzazione all'esercizio, rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale e contestuale voltura – variazione del Direttore Sanitario*", trasmesso all'Ufficio curatela ed all'Azienda USL RM/C con nota prot. n. 172128 del 30 marzo 2015;

PRESO ATTO della nota del Direttore Generale dell'Azienda USL RM/C, pervenuta in data 5 giugno 2015 con prot. n. 304769, con la quale veniva rilevato l'errore materiale nel Decreto sopra citato poichè erano state "*riportate nell'Attività Specialistica Ambulatoriale le branche a visita di Oculistica, Chirurgia e Ortopedia per le quali non risulta alcun accREDITAMENTO provvisorio come si evince dall'Attestato di Conformità prot. n. 0007433 del 26 gennaio 2015 e dalla nota integrativa prot. n. 26169 del 11 marzo 2015*", e richiesto pertanto "*di modificare il provvedimento autorizzativo con cortese sollecitudine, anche in virtù della particolare condizione della ragione sociale della Casa di Cura San Luca S.r.l.*";

ACCERTATO, con nuova istruttoria, quanto rilevato dalla ASL RMC nella predetta nota e che negli attestati di conformità trasmessi dalla medesima ASL è emerso effettivamente che le branche di Oculistica, Chirurgia e Ortopedia risultano accreditate solo come attività di day service – A.P.A. (ex DCA n. U0061/2009), e non anche quali attività specialistiche ambulatoriali, quali branche a visita di Oculistica, Chirurgia e Ortopedia, come invece erroneamente riportato all'interno del Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015;

VISTO l'art. 21-octies L.241/90 che nell'introdurre la categoria dei c.d. "vizi non invalidanti", ha previsto al secondo comma che "*Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*";

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover:

a) di procedere alla rettifica dell'errore materiale contenuto nel Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto "*Casa di Cura San Luca S.r.l. (C.F. 02245480583) in fallimento in esercizio provvisorio RF 391/2014 – Ufficio curatela Dott. Roberto Falcone e Avv. Giuseppina Ivone, con sede legale ed operativa in Roma, via Teano 8/a. Conferma autorizzazione all'esercizio, rilascio dell'accreditamento istituzionale e contestuale voltura – variazione del Direttore Sanitario*", escludendo dall'elenco delle attività specialistiche ambulatoriali accreditate le branche a visita di:

- Oculistica
- Chirurgia
- Ortopedia

quali branche prive di accreditamento provvisorio, così come rilevato dalla nota ASL RMC pervenuta in data 5 giugno 2015 con prot. n. 304769;

b) gli effetti di tale rettifica operano ex tunc, e pertanto sin dal 27 marzo 2015, data di emanazione del DCA 122/2015,

c) di confermare per il resto il contenuto del Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015

DECRETA

per le motivazioni descritte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

a) di procedere alla rettifica dell'errore materiale contenuto nel Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015, avente ad oggetto "*Casa di Cura San Luca S.r.l. (C.F. 02245480583) in fallimento in esercizio provvisorio RF 391/2014 – Ufficio curatela Dott. Roberto Falcone e Avv. Giuseppina Ivone, con sede legale ed operativa in Roma, via Teano 8/a. Conferma autorizzazione all'esercizio, rilascio dell'accreditamento istituzionale e contestuale voltura – variazione del Direttore Sanitario*", escludendo dall'elenco delle attività specialistiche ambulatoriali accreditate le branche a visita di:

- Oculistica
- Chirurgia
- Ortopedia

quali branche prive di accreditamento provvisorio, così come rilevato dalla nota Asl RMC pervenuta in data 5 giugno 2015 con prot. n. 304769;

b) gli effetti di tale rettifica operano ex tunc, e pertanto sin dal 27 marzo 2015, data di emanazione del DCA 122/2015;

c) di confermare per il resto il contenuto del Decreto del Commissario ad Acta n. U00122 del 27 marzo 2015;

Il presente provvedimento sarà trasmesso tramite PEC alla Casa di Cura San Luca S.r.l. in fallimento in esercizio provvisorio RF 391/2014, in persona dei Curatori Fallimentari Dott. Roberto Falcone e Avv. Giuseppina Ivone, con sede legale ed operativa in Roma, via Teano 8/a nonché all'Azienda USL RM/C.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U00090 del 10.11.2010 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

Si richiama l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni che dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura, relativamente all'autorizzazione, è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV R.R. n. 2/2007 e s.m.i., e relativamente all'accreditamento è tenuta a quanto previsto dal capo III della Legge Regionale n. 4/2003.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, il **26 GIU, 2015**

Il Presidente
Dr. Nicola Zingaretti

